

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/01
ENRICO GIOTTI S.P.A.
- SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI
McCORMICK ITALY HOLDINGS S.R.L. -**

Documento: Enrico Giotti S.p.A. Revisione Modello 231/01 Parte Generale	Data Consegna: maggio 2018 Data Revisione Cliente:
Redatto da: Avv. A. del Vecchio Avv. V. Gullotta	Approvato da: Dott. A. Gallinari
Data approvazione cliente:	Lista di distribuzione: Dott. C. Fuggetta Dott. M. Fumagalli Dott. E. Giotti Avv. D. Stendardi Avv. E.M. Mancuso

INDICE

1	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	5
1.1	LA RESPONSABILITÀ PENALE AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DI ENTI, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI	5
1.2	L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	7
1.3	LO SCENARIO ATTUALE: UN QUADRO NORMATIVO IN FIERI	8
1.4	I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: LA LEGGE. 3 AGOSTO 2007 N.° 123 E LA C.D. LEGGE ANTICAPORALATO. RIFLESSI SUL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO" EX D. LGS. 231/01	14
1.5	LA LEGGE N. 186 DEL 15 DICEMBRE 2014, INTRODUTTIVA DEL REATO DI C.D. AUTORICICLAGGIO, E LA LEGGE N. 69 DEL MAGGIO 2015 SUL RIPRISTINO DEL REATO DI FALSO IN BILANCIO	18
1.6	I REATI DI IMPATTO AMBIENTALE E GLI ECOREATI	20
	1.6.1. <i>I Reati Ambientali</i>	20
	1.6.2. <i>I cc.dd. Ecoreati</i>	23
1.7	GLI INTERVENTI NORMATIVI REALIZZATI NELL'ULTIMO BIENNIO (CENNI).....	25
	IN PARTICOLARE LA LEGGE N. 167 DEL 20 NOVEMBRE 2017 E I REATI LATU SENSU ATTINENTI ALLA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, RELIGIOSI	25
1.8	LA TUTELA DEI DIPENDENTI IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI: IL C.D. "WHISTLEBLOWING".	26
1.9	LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	28
2	L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ "ENRICO GIOTTI S.P.A."	30
2.1	LA COSTRUZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO" EX D. LGS. 231/2001. OBIETTIVI PERSEGUITI E FINALITÀ DEL MODELLO	30
2.2	STRUTTURA DEL MODELLO	34
2.3	MODELLO, CODICE ETICO AZIENDALE E CODICE DI COMPORTAMENTO	36
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
3.1	INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
3.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
3.3	ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....	39
3.4	FLUSSI INFORMATIVI.....	40

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS.231/01**

- PARTE GENERALE -

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 LA RESPONSABILITÀ PENALE AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DI ENTI, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI

L'emanazione del Decreto Legislativo n. 231 in data 8 giugno 2001 recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, su delega della Legge 29 settembre 2000 n.300, e vigente dal 4 luglio 2001, ha adeguato la normativa nazionale alle numerose convenzioni internazionali alle quali l'Italia era già aderente (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione ove coinvolti funzionari della Comunità Europea o di altri Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

E' stato, in tal modo, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa - di fatto sostanzialmente penale - a carico degli enti: la disciplina è infatti applicabile *"agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*, per alcuni reati, tassativamente elencati, ove commessi nel loro interesse o vantaggio da soggetti in possesso di determinati requisiti. Viene in tal modo sancita per la prima volta, ed a livello di fonte di rango primario, una responsabilità diretta degli enti conseguente all'accertamento di determinati reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società dai suoi rappresentanti, manager e dipendenti. Peraltro, in ipotesi di reato commesso da soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza vi è una presunzione di responsabilità a carico della società, laddove risulti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Sotto il profilo soggettivo deve, infatti, trattarsi di:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società / enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; oppure
 - persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti;
- ovvero
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopraindicati, qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'omissione di vigilanza.

Per espressa previsione legislativa, infatti, il D. Lgs. 231/01 trova applicazione solo in caso di commissione di taluno dei prescritti reati se commessi da *"soggetti in posizione apicale"* (amministratori, direttori generali, soggetti comunque preposti a sedi secondarie o rami d'azienda purché dotati di autonomia finanziaria e funzionale) anche se tale posizione di vertice sia di mero fatto, ovvero da *"persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati"*.

Infine, requisito necessario per la responsabilità dell'Azienda è la commissione del reato e che il medesimo sia stato realizzato *"nell'interesse o a vantaggio della società stessa"*.

La responsabilità dell'ente così individuata si aggiunge a quella della persona fisica autrice materiale del reato, e sussiste anche per reati commessi all'estero, purché realizzati nell'interesse od a vantaggio di un

ente che abbia in Italia la sua sede principale e che non sia al contempo già oggetto di provvedimento di contrasto nello Stato estero di commissione.

Ricorrendo i citati presupposti, soggettivi ed oggettivi, la competenza all'accertamento del reato - ove commesso - ed all'irrogazione delle relative sanzioni in capo alla società, spetta al giudice penale.

Le sanzioni applicabili sono di varia natura: pecuniarie, interdittive oltre a misure quali la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Per le sanzioni pecuniarie la concreta applicazione avviene mediante un sistema di quote, il cui importo è stabilito in relazione a determinati parametri, tra i quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità della società, le attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La sanzione pecuniaria viene applicata in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. L'importo di una quota va da un minimo di 258,23 euro a un massimo di 1.549,37 euro. La determinazione in concreto dell'importo della quota viene effettuato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In caso di interesse proprio del soggetto agente (prevalente) o comunque in assenza di un vantaggio per l'ente l'importo della quota è sempre pari a 103,29 euro.

Inoltre, le sanzioni pecuniarie sono ridotte:

a) alla metà in assenza di un vantaggio rilevante od in presenza di vantaggio minimo per la società e di un danno di particolare tenuità;

b) da un terzo alla metà se prima dell'apertura del dibattimento di primo grado l'ente abbia provveduto a:

- integrale risarcimento del danno;
- rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero attuazione di misure idonee e a tal fine;
- immediata implementazione ed adozione di un modello organizzativo ove mancante o revisione di quello già esistente, onde evitare la reiterazione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

E' altresì prevista, su richiesta del Pubblico Ministero, l'applicabilità in via cautelare delle sanzioni interdittive, ove ne sussistano le esigenze tipiche.

Parimenti, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro, sia preventivo che conservativo, dei beni suscettibili di confisca in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede una speciale causa esimente dal procedimento penale, e dalla conseguente responsabilità, per la società. Pertanto, seppure la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto avvenga ad opera di un dipendente, l'Azienda è comunque esente da responsabilità ove dimostri:

- l'adozione e l'effettiva attuazione *ex ante*, di un Modello di Organizzazione e di Gestione dotato di sufficiente idoneità preventiva nei confronti dei reati della specie di quello verificatosi;
- l'effettiva esistenza di un organo *ad hoc* ("*Organismo di Vigilanza*" o "*O.d.V.*") investito di sufficiente ed autonomi poteri ispettivi, deputato alla vigilanza, all'applicazione ed alla manutenzione di tale Modello;
- la commissione del reato da parte del dipendente – autore materiale – avvenuta con volontaria e fraudolenta elusione delle regole sancite nel Modello, tale da non essere imputabile ad un'omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

Tale efficacia esimente tutela anche dalla responsabilità per inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ove l'azienda - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai fini della predetta valenza esimente, il modello predisposto dovrà contemplare i seguenti elementi:

- la 'mappatura' delle aree/processi c.d. sensibili mediante l'individuazione delle "aree a rischio di reato" ossia le aree potenzialmente suscettibili di verifica dei reati previsti;
- la previsione, nelle suddette aree, di specifici protocolli preventivi di informazione e formazione, nonché di elaborazione ed attuazione delle decisioni correttive in caso di verifica di ipotesi criminose;
- la definizione di modalità gestionali, con particolare riguardo all'aspetto economico-finanziario, idonee ad evitare situazioni a rischio 231;
- la previsione all'interno dell'azienda/ente, di appositi canali di comunicazione da parte e nei confronti dell'O.d.V.;
- la definizione di un sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la modifica del Modello ed il ripristino delle condizioni di validità a seguito di violazioni, ovvero in presenza di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'azienda.

Il disposto del citato articolo 6 e la ricordata efficacia esimente vanno, altresì, letti in combinato con quanto previsto dall'art. 26 Decreto che, in materia di " Delitti tentati", sancisce al comma 2 l'esclusione della responsabilità per la società che volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. In tal modo si ribadisce il legame tra la condotta attiva della società nell'impedimento dell'evento e l'efficacia esimente che le è riconosciuta anche in caso di tentato reato posto in essere da un proprio dipendente.

1.3 LO SCENARIO ATTUALE: UN QUADRO NORMATIVO IN FIERI

A partire dalla sua originaria introduzione il legislatore è intervenuto più volte sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ampliando l'originario impianto dei c.d. reati "presupposto" con l'aggiunta di numerose nuove fattispecie criminose.

Attualmente il complesso quadro normativo comprende un'eterogenea gamma di reati al cui interno, oltre alle tradizionali ipotesi di reati commessi contro la Pubblica Amministrazione, sono altresì contemplate fattispecie in materia di abusi di mercato e reati societari, di delitti contro l'ordine pubblico (i reati cc.dd. di criminalità organizzata transnazionale, introdotti mediante recepimento della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"); i reati contro il patrimonio (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); i reati contro l'incolumità fisica (con la Legge 6 febbraio 2006 n.38 in tema di "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"), i reati di immigrazione clandestina previste dal D. Lgs. 286/1998 c.d. Testo Unico in materia di disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; i reati contro la sicurezza previsti con la Legge 123/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"); i reati contro la sicurezza delle reti informatiche (reati c.d. di criminalità informatica); i reati contro l'industria ed il commercio; i reati ambientali (D. Lgs. n. 121/2011).

Il descritto quadro deve essere completato con quanto contenuto nel c.d. "Testo Unico sulla Sicurezza" (Decreto Legislativo n.81, emanato in data 9 aprile 2008 e da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) il quale all'art. 30, comma 1, effettua un richiamo formale alla disciplina in discorso, prevedendosi che:

<<Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.>>*

Viene in tal modo confermata, di fatto, la necessità per ogni azienda, in specie se dotata di apparati produttivi e/o industriali, di conformarsi al dettato ex D. Lgs.231/01, adottando quindi un valido modello organizzativo deputato (anche) alla gestione e contenimento dei rischi legati all'area della sicurezza sui

luoghi di lavoro. Tale estensione normativa impone altresì di dare conto all'interno del *Modello 231* di tutte le attività già svolte nel settore della sicurezza così da armonizzarne i contenuti.

Successivamente, nel biennio 2014 - 2015, mediante diversi provvedimenti legislativi modificativi dell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, il catalogo dei cc.dd reati presupposto della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi si arricchisce di ulteriori figure di reato, alcune del tutto nuove ed altre ripristinate e / o estese nella loro portata applicativa. Il riferimento è ai seguenti recenti interventi normativi:

- Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, che ha inserito nel Codice Penale il nuovo articolo 648-ter n.1), con conseguente introduzione di un'autonoma figura di reato: il delitto di c.d. "autoriciclaggio";
- Legge n. 68 del 28 maggio 2015, in vigore dal 29 maggio 2015, recante nuove ipotesi di delitti in materia ambientale (i cc.dd. "ecoreati");
- Legge n. 69 del 27 maggio 2015, in vigore dal 14 giugno 2015, la quale oltre ad apportare modifiche - soprattutto di tipo quantitativo - a diverse norme in tema di reati contro la P.A. e di associazione di tipo mafioso, ripristina la punibilità del falso in bilancio (rubricato "*False comunicazioni sociali*").

Nel 2016 la Legge 29 ottobre n.199 inserisce nel catalogo dei cc.dd. reati presupposto una nuova figura di reato contro la personalità individuale: il delitto di "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*", volto al contrasto del cosiddetto "caporalato" con conseguente modifica del testo dell'art. 603 bis c.p. - originariamente introdotto con il D.L. 138/2011 poi convertito in Legge n.148 del 2011.

Anche gli anni 2017 / 2018 offrono spazio per molteplici interventi del legislatore, diretti ancora una volta all'allargamento del perimetro applicativo del *Decreto 231*. In specie ciò avviene mediante:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), affiancato dalla nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), ad opera del D. Lgs. n.38 del 15 marzo 20017;
- introduzione di nuove sanzioni, sia pecuniarie che interdittive, comminate per i reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento di immigrazione clandestina ad opera della Legge 17 ottobre 2017, n.161, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (già contemplate ex D.Lgs. n. 159/2011) nonché al codice penale ed al codice di procedura penale unitamente alla delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
- introduzione dell'obbligo, anche nel settore privato, di tutela dei dipendenti che effettuino "*segnalazioni di reati o irregolarità*" di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, mediante Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Legge sul c.d. *whistleblowing*);
- inserimento all'interno dell'articolo 25-terdecies del D.Lgs.231/01 di un nuovo Titolo, rubricato "*Razzismo e xenofobia*" ad opera della Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" che estende la responsabilità degli enti a diverse fattispecie incentrate sull'incitamento, la discriminazione e la violenza, ovvero la loro propaganda o istigazione, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con previsione di sanzioni sia pecuniarie che interdittive;
- abrogazione di alcuni reati ambientali di cui al D. Lgs. 152/06 (c.d. T.U.A.) con traslazione delle relative disposizioni direttamente all'interno del Codice Penale, ad opera del D.Lgs. 1 marzo 2018,

n.21, recante "Disposizioni attuative del principio di delega della riserva di codice nella materia penale".

A seguito dei menzionati, ripetuti, interventi normativi il novero dei potenziali ambiti di rischio per le società deve essere del pari ampliato, onde ricomprendervi le fattispecie di più recente introduzione. L'evoluzione normativa sopra descritta dimostra l'incessante estensione dei reati presupposto della responsabilità ex 231. Il dato di esperienza - desumibile da una produzione normativa che dal 2001 ad oggi non ha conosciuto soluzione di continuità - è riprova di un ormai consolidato *modus operandi* del legislatore, teso ad inserire nel testo del D. Lgs. 231/01 ogni fattispecie di reato (nuova o riformata) portatrice di un elevato allarme sociale, rispetto al quale l'allargamento della responsabilità amministrativa viene inteso come principale strumento di contrasto.

Rinviando fin d'ora alla **Parte Speciale** per il dettaglio della relativa analisi, già in tale sede tuttavia è opportuno sottolineare la pericolosità di alcune delle menzionate ipotesi criminose, tese all'occultamento dei proventi derivanti da crimini propri in precedenza commessi (c.d. autoriciclaggio) ovvero alla creazione di una provvista di denaro, i cc.dd. fondi neri, da utilizzare per il perseguimento di scopi più o meno leciti ma comunque in modo occulto ed in violazione delle norme di trasparenza dettate in tema di tenuta delle scritture contabili (false comunicazioni sociali).

Attualmente, perciò, a seguito delle modificazioni ed integrazioni succedutesi fino ad oggi, dal punto di vista oggettivo la responsabilità diretta dell'azienda deriva direttamente da una vasta quanto eterogenea compagine di reati, classificabili nelle macro-aree di seguito elencate.

- Reati attinenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, nel testo come modificato prima dalla Legge 190/2012 e da ultimo dalla Legge n. 69/2015. In particolare con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012) il Parlamento ha varato una normativa organica tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, all'esito del quale sono state modificate talune fattispecie ed introdotte delle novità. L'intervento normativo, frutto di un lungo ed articolato procedimento legislativo, ha soprattutto l'esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), sanando così alla mancata attuazione delle medesime da parte delle rispettive leggi di ratifica (l. 3 agosto 2009, n. 116 e l. 28 giugno 2012, n. 110). Il successivo intervento normativo del 2015 ha invece operato un generale inasprimento sanzionatorio mediante innalzamento delle pene edittali precedentemente previste.

Perciò il vigente quadro dei reati contro la P.A. comprende le seguenti fattispecie:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione per la corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- truffa - in danno dello Stato - (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.).

▪ Reati in materia societaria

Si tratta di un gruppo di reati societari introdotti direttamente nel *corpus* del Codice Civile a seguito del D. Lgs.61/02, successivamente sostituiti e / o modificati con Legge n. 69/2015 nonché ampliati con onde ricomprendervi anche il reato di falso in bilancio. Pertanto detta macro-area attualmente annovera le seguenti ipotesi criminose:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (2621 bis c.c.);
- non punibilità per particolare tenuità (2621 ter c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate(art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto ex art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.;
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Sono inoltre richiamate anche talune specifiche fattispecie di reato penale-societario previste dalla Parte V, Titolo I bis, Capo II del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tra cui:

- Abuso di informazioni privilegiate;
- Manipolazione del mercato.

▪ Reati contro la personalità e l'incolumità individuale previsti dal Codice Penale, nel testo modificato da ultimo con le novelle del 2016 (Legge n. 41/2016 introduttiva del c.d. omicidio stradale; Legge n.199/2016 contro l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro):

- art. 600 e ss. contenenti il divieto di mutilazione degli organi genitali femminili;

- artt. 582 e 583 in materia di omicidio colposo e lesioni personali colpose derivanti dalla violazione delle norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ex Legge 123/2007;
 - fattispecie di immigrazione clandestina (ex art. 5 della L. 123/2007);
 - art. 603 bis c.p., introdotto per il contrasto al fenomeno del c.d. "caporalato" dal D.L. 138/2011 convertito in Legge n.148 del 2011, modificato con Legge n.199/2016.
- Reati contro il patrimonio, previsti dagli artt. 648 e ss. del Codice Penale come modificati dalla Legge 186/2014:
 - ricettazione;
 - riciclaggio;
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - c.d. autoriciclaggio.
- Reati di c.d. criminalità informatica previsti dalla Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 ed in base al quale sono stati modificati numerosi articoli del Codice Penale.
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies, della Legge 633/1941) alcuni dei quali modificati dalla Legge 167/2017.
- Reati di impatto ambientale, precisamente:
 - art.727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
 - art.733 bis c.p. (Danneggiamento di habitat);
 - art.29 quater decies D. Lgs.152/06 (Esercizio non autorizzato di attività industriali);
 - art.137 D. Lgs.152/06 (Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali);
 - art.256 D. Lgs.152/06 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
 - art.257 D. Lgs.152/06 (Bonifica dei siti);
 - art.258 D. Lgs.152/06 (Falsità nei certificati);
 - art.259 D. Lgs.152/06 (Traffico illecito di rifiuti);
 - art.260 bis D. Lgs. 152/06 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
 - art.279 D. Lgs.152/06 (Esercizio non autorizzato di stabilimento);
 - art.1 L.150/92 (Traffico non autorizzato di esemplari);
 - art.2 L.150/92 (Incolumità esemplari);
 - art.3 bis L.150/92 (Falsificazione certificati);
 - art.3 L.549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive);
 - 8,9 D. Lgs.202/07 (Inquinamento doloso; Inquinamento colposo);
 - art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) che ha abrogato e sostituito il precedente art.260 D. Lgs.152/06.
- Ai suesposti reati si aggiungono, a seguito della novella realizzata con Legge n.68 / 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" anche le seguenti, ulteriori, fattispecie:
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, (art. 452 – sexies c.p.).
- Reati in materia di falsificazione nummaria
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453 e ss. c.p.), ai quali l'applicazione del D. Lgs. 231/01 è stata estesa con il D.L. 350/01, convertito nella L. 409/01.
- Delitti contro l'industria ed il commercio
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale o da leggi speciali.
- Reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.
- Reati *latu sensu* attinenti alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi di cui alla recente L. 167/2017, quali:
 - i reati di razzismo e xenofobia;
 - il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
- Il descritto quadro deve essere infine integrato con la figura del c.d. "whistleblowing" di cui alla Legge 179/2017 che, pur non introducendo alcun nuovo delitto, pone tuttavia in capo alle società uno specifico obbligo di condotta consistente nella previsione di un'adeguata tutela per le eventuali segnalazioni aventi ad oggetto condotte infedeli tenute da un dipendente, effettuate ad opera di altro dipendente.

1.4 I PROVVEDIMENTI DI MAGGIOR RILIEVO: LA LEGGE. 3 AGOSTO 2007 N.° 123 E LA C.D. LEGGE ANTICAPORALATO. RIFLESSI SUL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO" EX D. LGS. 231/01

Per il dettaglio dell'analisi riguardante la concreta portata applicativa delle singole fattispecie con riferimento alla Enrico Giotti S.p.A. si rinvia alla **Parte Speciale**.

Si evidenzia tuttavia fin d'ora la rilevanza di alcuni dei numerosi interventi legislativi susseguitisi nel tempo che, di fatto, sottendono la cogenza del D. Lgs. 231/01. Difatti l'eterogeneità degli ambiti coinvolti dai suddetti interventi è di così ampio spettro che nessuna realtà aziendale può attualmente ritenersi implicitamente esentata dall'osservanza delle previsioni di cui al Decreto, e pertanto dall'implementazione al proprio interno di un valido *Modello 231*; questa infatti appare la naturale conclusione della ricordata evoluzione del *modus operandi* del legislatore nazionale.

a) L'OMICIDIO E LE LESIONI COLPOSE

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*", nel configurare due nuovi *reati-presupposto* all'interno della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, dà attuazione all'art. 11, c. 1, lett. c) della legge 29 settembre 2000, n. 300 Legge Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

Tale Legge Delega impone la previsione di misure volte a far valere "*la responsabilità (dell'ente) in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*".

Con tale intervento, quindi, fanno ingresso nell'impianto 231 due fattispecie particolarmente gravi: omicidio colposo e lesioni colpose, gravi o gravissime, ora previsti come *reati-presupposto* se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Mediante tale intervento normativo è stato, pertanto, creato un raccordo anche con il Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs.81/08) che all'articolo 300, "*Modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*", prevede espressamente le sanzioni irrogabili alla società in caso di verificazioni di infortuni sui luoghi di lavoro da cui derivino morte o lesioni.

Quanto alla compatibilità tra le nuove ipotesi criminose ex Legge 123/2007 ed i presupposti oggettivi della responsabilità dell'ente descritti ex D. Lgs. 231/01, occorre valutare la sussistenza del necessario coordinamento tra uno dei presupposti fondamentali per il sorgere della responsabilità dell'ente - ovvero che il reato sia commesso nell'interesse od a vantaggio dell'ente medesimo - e la struttura stessa dei nuovi illeciti penali introdotti.

Difatti, sebbene sia difficile ipotizzare che un omicidio colposo o delle lesioni personali colpose siano state commesse direttamente a vantaggio oppure nell'interesse dell'ente, questi può indirettamente trarre un vantaggio od avere interesse a non impiegare risorse economiche in materia di sicurezza sul lavoro.

L'art. 5 della L. 123/2007 esige però soltanto che il reato, di omicidio e di lesioni colpose, sia stato commesso nell'interesse dell'ente od a suo vantaggio, a riprova della portata generale del nuovo precetto. Sarà dunque possibile ritenere la presenza di tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempi.

L'impatto di tale complesso intervento normativo è senz'altro considerevole per una serie di fattori. Anzitutto, per la prima volta è prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo, mentre sino ad oggi il presupposto per la configurabilità di tali reati era la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

Inoltre, la nuova norma amplia in modo molto considerevole la platea delle imprese per le quali diviene pressoché indispensabile adottare un Modello Organizzativo redatto secondo i canoni del D. Lgs. 231/01. Poiché infatti tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce delle nuove disposizioni, appare necessario che della sua attuazione si dia conto all'interno del Modello medesimo. A tal proposito risulta evidente che l'impatto sarà maggiore per gli enti che presentino un maggior rischio di infortuni in funzione delle tipologie di lavori eseguiti (si pensi, ad esempio, alle realtà di tipo industriale, alle imprese edili, alle attività connesse alla logistica etc.).

Il predetto ampliamento dei reati presupposto comporta infine un'estrema estensione delle aree di rischio da analizzare: qualsiasi violazione delle numerose norme in tema di sicurezza sul lavoro che comporti in concreto un infortunio grave può infatti - in ipotesi - condurre all'applicazione del Decreto.

Nell'ambito dell'impianto ex D. Lgs.231/01 occorre, quindi, dar conto di tutte le attività già svolte in ambito di sicurezza, armonizzandone i contenuti rispetto a quanto richiamato dal D. Lgs. 231/01, focalizzandosi in particolare sull'efficacia del processo di valutazione dei rischi, così come formalizzato nel '*Documento di Valutazione dei Rischi*', nonché sulla successiva fase di verifica dell'effettiva attuazione delle disposizioni definite.

b) LE MISURE PER IL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE

Inoltre, sempre con la citata Legge. 3 agosto n.° 123 / 2007, sono state introdotte alcune disposizioni di immediata attuazione, tra le quali assume uno specifico rilievo quella concernente il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In specie l'art. 5 della L.123/2007 introduce "*disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare*" (relative al "lavoro nero" o "reiterate violazioni relative all'orario di lavoro").

Si tratta di disposizioni volte al contrasto del lavoro irregolare, originariamente in vigore per l'attività edilizia (ai sensi dell'art. 36-bis del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 c.d. "Decreto Bersani") ma poi estese a tutte le altre attività (quali industria, commercio, Pubblica Amministrazione, trasporti, servizi).

L'art. 5 della citata L. n.° 123 / 2007 introduce la possibilità, da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro, nonché del personale ispettivo delle AA.SS.LL., di adottare a meri fini cautelari "provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale", in caso di accertate violazioni in materia di legislazione sociale e prevenzionistica. Tra le novità di rilievo vi è la possibilità di adottare il provvedimento interdittivo anche nelle ipotesi di reiterate e gravi violazioni in materia di sicurezza e di salute nel lavoro. Tale provvedimento può dunque essere irrogato nei confronti del Datore di Lavoro / imprenditore, nell'ambito di qualsiasi tipo di attività. Quanto all'individuazione della nozione di "attività imprenditoriale" la stessa è da intendersi riferita alla specifica "unità produttiva", rispetto alla quale pertanto vanno sia verificati i presupposti di applicazione del provvedimento, che circoscritti gli effetti interdittivi dello stesso.

Rientrano tra i presupposti del provvedimento anche le seguenti differenti ipotesi:

- occupazione di manodopera "in nero", in percentuale superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati, dovendosi intendere nel computo della percentuale di lavoratori "in nero" anche il personale extracomunitario clandestino (rispetto al quale trova peraltro applicazione la c.d. maxisanzione di cui al citato art. 36 bis della Legge n. 223/2006);

- la violazione reiterata delle regole in materia di riposi e superamento dell'orario massimo settimanale di lavoro.

Tali disposizioni sanzionatorie, punite con le pene più gravi sia di carattere detentivo che pecuniario, irrogate a carico dei responsabili aziendali costituiscono dunque le "gravi violazioni" cui fa riferimento il Legislatore e la cui commissione può comportare l'emanazione del provvedimento di sospensione.

Deve inoltre essere necessariamente presente anche l'ulteriore requisito della "reiterazione" dell'illecito, da intendersi come "recidiva aggravata", cioè riferita ad una violazione necessariamente della stessa indole (violazione grave in materia di sicurezza e salute del lavoro) e commessa nei cinque anni precedenti all'ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di giudicato penale.

Oggetto del provvedimento di sospensione è l'immediata cessazione dell'attività di impresa, ad eccezione delle sole operazioni strettamente necessarie all'eliminazione delle violazioni oggetto di accertamento. L'eventuale inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività di impresa configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 c.p., il quale punisce "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene" con l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell'ambito della nozione di sicurezza pubblica (in tal senso Cass., sez. III, 17 novembre 1960 e Cass., sez. III, 14 febbraio 1995 n. 3375).

Ai fini della revoca del provvedimento lo stesso art. 5, comma 2, della citata Legge n°. 123/2007 stabilisce che "è condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo (...):

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva, rispetto a quelle di cui al comma 3, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate."

In particolare, per quanto attiene al presupposto relativo alla regolarizzazione dei lavoratori "in nero", oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori ed all'eventuale versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi (ove sia scaduto il periodo di paga), è necessaria anche l'ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui al D. Lgs. n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (ove ne sussistano i presupposti) e alla formazione ed informazione sui pericoli legati all'attività svolta nonché alla fornitura degli eventuali dispositivi di protezione individuale.

Quanto invece al "ripristino delle regolari condizioni di lavoro", nelle ipotesi di violazioni in materia di tempi di lavoro e di riposi, considerate le finalità di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori presidiata da tali istituti, si ritiene che detta regolarizzazione – anche in riferimento alla sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili – presupponga la fruizione di eventuali riposi compensativi o – almeno - nei casi in cui non sia immediatamente possibile tale fruizione, la programmazione degli stessi entro un arco temporale congruo.

Detta programmazione dovrà essere trasmessa unitamente all'istanza di revoca del provvedimento di sospensione alla Direzione provinciale del lavoro competente.

In ambedue i casi indicati, comunque, la revoca del provvedimento è altresì subordinata al pagamento di una sanzione amministrativa "aggiuntiva" rispetto alle sanzioni complessivamente irrogate (non soltanto riferite all'occupazione di lavoratori "in nero" o alle violazioni in materia di tempi di lavoro).

La quantificazione dell'importo sanzionatorio dovrà avvenire con riferimento alle sole sanzioni immediatamente accertate. Il pagamento della sanzione aggiuntiva costituisce condizione per la revoca del provvedimento di sospensione anche nelle ipotesi in cui lo stesso sia adottato nell'ambito delle attività dell'edilizia, considerata la modifica apportata al comma 2 dell'art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 da parte della comma 5 della normativa in esame.

Ove il provvedimento di sospensione sia intervenuto per la violazione della normativa antinfortunistica, inoltre, la revoca può essere disposta dall'autorità giudiziaria a seguito della verifica della regolarizzazione delle violazioni accertate, senza necessariamente attendere anche il pagamento dell'importo della somma dovuta a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi della Legge. 758/1994, in quanto ciò che rileva è la mera reintegrazione dell'ordine giuridico violato.

Viene infine riconosciuta la possibilità di impugnare il provvedimento cautelare in sede amministrativa mediante un ricorso di natura gerarchica alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, secondo quanto stabilito in via generale dal D.P.R. n. 1199 del 1971. Resta comunque inalterata la possibilità della Direzione Provinciale del Lavoro di revocare il provvedimento di sospensione in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della Legge n. 241/1990.

c) LA C.D. "LEGGE ANTICAPORALATO"

Nella medesima direzione, orientata al contrasto del lavoro irregolare, si indirizzano il recente intervento del legislatore nazionale realizzato con Legge 29 ottobre 2016 n.199, ancora una volta di ampliamento del perimetro applicativo già peraltro allargato con il D.L. 138/2011 poi convertito in Legge n.148 del 2011. Difatti già il D.L. 138/2011 aveva inserito nel Codice Penale, nel Titolo sui reati contro la personalità individuale, la nuova figura della "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art.603 bis c.p.) richiamata poi dall'articolo 25-*quinquies*, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01 tra i cc.dd. "*reati presupposto*", fondanti la responsabilità delle persone giuridiche.

La novella del 2016 riscrive completamente tale delitto sia sul piano sanzionatorio che su quello dell'identificazione soggettiva: l'attuale formulazione costruisce il nuovo reato intorno alla figura del datore di lavoro, presumibile autore dello stesso nella maggioranza dei casi. Siffatta innovazione risulta di portata straordinaria rispetto al quadro previgente, nel quale la punibilità era prevista unicamente per l'intermediario, con evidente sacrificio dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza.

Quanto alle sanzioni l'attuale art. 603-bis c.p. punisce il datore di lavoro (e /o l'intermediario) sia con la pena detentiva (reclusione da uno a sei anni) che pecuniaria (multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato).

In aggiunta, nell'attuale formulazione l'uso della violenza e della minaccia per indurre il lavoratore a sottoporsi allo sfruttamento, non sono più elementi costitutivi della condotta ma costituiscono soltanto delle aggravanti. Al contrario ove il reo collabori con l'autorità giudiziaria e assuma una condotta ripristinatoria, o comunque volta ad arginare le conseguenze dannose della condotta posta in essere, beneficerà di speciali attenuanti.

L'efficacia della nuova disciplina è infine rafforzata da una serie di strumenti a disposizione della magistratura, operanti sia sul piano repressivo che special preventivo, quale ad esempio la confisca - anche per equivalente - dell'eventuale profitto derivante dallo sfruttamento del lavoro altrui.

1.5 LA LEGGE N. 186 DEL 15 DICEMBRE 2014, INTRODUTTIVA DEL REATO DI C.D. AUTORICICLAGGIO, E LA LEGGE N. 69 DEL MAGGIO 2015 SUL RIPRISTINO DEL REATO DI FALSO IN BILANCIO

Nel corso del 2015 fanno il loro ingresso nell'impianto normativo fondante la responsabilità delle persone giuridiche due nuove figure:

- a) il delitto cosiddetto di autoriciclaggio, previsto da una nuova norma introdotta *ad hoc* nel Codice Penale: l'art. 648 ter 1 dalla Legge 186/2014;
- b) il reato di falso in bilancio, già contemplato in passato, quindi degradato a mera contravvenzione nel 2002, fino alla recente reintroduzione come reato all'interno del Codice Civile (art. 2621) ad opera della Legge n.69/2015, sotto la rubrica "False comunicazioni sociali"

Il primo dei citati interventi normativi prende le mosse dalle sollecitazioni provenienti a livello comunitario e dettate da una serie di Convenzioni pattizie (Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione e Convenzione Onu, rispettivamente ratificate in Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110 e con la legge 16 marzo 2006 n. 146) che prevedono l'autoriciclaggio quale ipotesi delittuosa autonoma. Sino al 2014 il nuovo reato, istituito dalla legge n.1642/2014 con l'articolo 648-ter.1, non esisteva essendo prevista la sola attività di riciclaggio, ai sensi dell'art. 648 bis del codice penale, consistente nella condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto doloso ovvero compie altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Prima dunque, sotto il profilo penale, era rilevante solo l'attività di riciclaggio posta in essere da un soggetto terzo, diverso dall'autore della condotta illecita generatrice della provvista / provento in questione (cd. reato presupposto). Non era quindi prevista la punibilità del soggetto che direttamente occulti i proventi del delitto che egli stesso ha commesso, dando in tal modo luogo - appunto - al reato di autoriciclaggio. Pertanto per la realizzazione di tale nuova fattispecie di fatto si richiede che l'attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita sia compiuto dal medesimo autore del reato generatore della provvista illecita. Scelte di politica legislativa hanno evidentemente indotto il legislatore della novella a preferire, in luogo di una mera riformulazione delle preesistenti norme, la predisposizione di un'ipotesi autonoma quale quella disciplinata dall'art. 648 ter 1 del codice penale. Il nuovo articolo, quindi, punisce colui che, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ostacolandone, in tal modo, l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sotto il profilo sanzionatorio la norma prevede la pena della reclusione da 1 a 4 anni nonché una multa da 2.500 a 12.500 euro nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità / frutto di illecito derivino dalla commissione di un crimine che prevede una pena inferiore ai 5 anni. In tutti gli altri casi il reato è punito con una pena da 2 a 8 anni di reclusione e con una multa da 5.000 a 25.000 euro. La norma, tuttavia, contempla una causa speciale di esenzione laddove il provento, di qualsiasi natura, ottenuto con il precedente crimine, venga destinato alla mera utilizzazione o al godimento personale. Tale ipotesi, infatti, ferma restando la punibilità per il singolo reato generatore della provvista, non concreta di per sé il reato di autoriciclaggio in assenza dell'ulteriore elemento della condotta consistente nell'attività volta all'occultamento. Sono quindi previste sia delle aggravanti, per il caso in cui il reato venga posto in essere da parte di operatori esercenti attività bancaria, finanziaria o professionale, sia delle attenuanti laddove l'agente si adoperi per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le

prove del reato e l'individuazione dei beni. Nella prima delle ipotesi citate la pena è aumentata; al contrario essa è ridotta, fino a dimezzarla, nell'ultima delle ipotesi enunciate.

Sempre a mente del medesimo intervento normativo, il legislatore ha inoltre provveduto a modificare l'articolo 648-ter c.p., che definisce il reato di "*Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita*" aumentando la risposta sanzionatoria (prima punito con una multa da 1.032 a 15.493 euro, ora con una multa da 5.000 a 25.000 euro).

Infine la già ricordata inclusione di tale nuovo delitto all'interno del c.d. "catalogo" dei reati previsti dal Decreto legislativo n. 231 del 2001 comporta, d'ora in avanti, la possibilità di sanzionare l'ente - qualora sussista un interesse o vantaggio di quest'ultimo - i cui dipendenti (apicali e non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino o trasferiscano successivamente il denaro o altre utilità - provenienti dalla commissione del precedente delitto - in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative così da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La sanzione prevista, di natura pecuniaria, varia da 200 a 800 quote, ovvero è aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

Il secondo dei citati interventi normativi ripristina la portata lesiva delle fattispecie volte ad operare falsificazioni delle scritture contabili per scopi di varia natura. Con la falsa rappresentazione dei dati contabili, difatti, si persegue l'interesse di intervenire artatamente sulla reputazione commerciale dell'azienda, influenzando quindi sul credito di cui la società gode all'esterno, quale quello che ad esempio potrebbe ottenere presso i finanziatori. Non solo l'ammontare del credito attribuibile, ma anche le garanzie eventualmente da richiedere per la sua erogazione possono essere pesantemente influenzate dalla rappresentazione dell'azienda risultante da dati contraffatti o comunque mendaci. Ciò non riguarda peraltro solo le banche e gli istituti di credito in senso stretto, ma anche il semplice fornitore che deve valutare le condizioni di pagamento / solvibilità del proprio cliente - debitore. Un altro effetto importante riguarda gli investimenti di terzi, sia nell'allestimento di forme di cooperazione commerciale (*partnership*, accordi e alleanze di qualsiasi genere) con un'azienda falsamente rappresentata, sia per quanto attiene al mercato in cui risultino negoziati i titoli di proprietà della società stessa, con evidente possibilità di ripercussioni sullo stesso andamento delle quotazioni.

Il falso in bilancio, poi, esplica effetti anche sul piano interno delle dinamiche interaziendali, ad esempio in tema di distribuzione dei dividendi, con conseguenti effetti economici diretti a indebito vantaggio o danno dei soci o degli azionisti. Inoltre, la falsificazione contabile è stata frequentemente riscontrata come strumento utilizzato per la creazione di liquidità parallela e illecita, ossia "non ufficiale" dell'azienda (i cc.dd. fondi neri di norma destinati alla commissione di alcuni reati quali, ad esempio, la corruzione o il riciclaggio di denaro di illecita provenienza) oltre che per la realizzazione dei reati di evasione fiscale e di indebito arricchimento dei soggetti in grado di appropriarsi delle somme occultate.

1.6 I REATI DI IMPATTO AMBIENTALE E GLI ECOREATI.

Per mezzo di interventi realizzati nel corso del quadriennio 2011-2015, nel quadro della responsabilità amministrativa delle società sono stati ricompresi numerosi delitti ambientali. Mediante i provvedimenti normativi di cui *infra* è stato dunque aggiunto un altro tassello al quadro della responsabilità degli enti collettivi, con la rilevante conseguenza che per la prima volta viene prefigurata la responsabilità dell'ente in relazione ad illeciti ambientali commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, con previsione altresì di sanzioni a suo carico.

1.6.1.I Reati Ambientali

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 177 del 1 agosto 2011 con vigenza dal 16 agosto del medesimo anno - è stato pubblicato il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*". Il successivo intervento del legislatore italiano - in recepimento di tale obbligo comunitario e sulla scorta delle indicazioni in tema di tutela penale dell'ambiente - persegue lo scopo di rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso onde garantire, prima a livello comunitario e poi domestico, idonea protezione all'ambiente mediante il diritto penale.

Quindi a seguito anzitutto della Direttiva 2008/99/CE, e poi della Legge Comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96, Art.14), il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di recepire le disposizioni di fonte comunitaria. Tale Direttiva indica dunque gli elementi di offensività dei reati di cui chiede l'introduzione nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo comunitario di tutela penale dell'ambiente. Si tratta però di una indicazione generale che necessita, in sede di traduzione normativa interna, di un livello di specificazione idoneo a soddisfare i principi costituzionali di precisione, tassatività e offensività che presidiano la materia penale. La delega è stata quindi attuata, a livello nazionale, per mezzo del D. Lgs. n. 121/2011.

In particolare, tale primo provvedimento (D.Lgs. n. 121/2011) si inserisce ancora in un contesto normativo alquanto frammentario poiché fa riferimento alla vigente legislazione italiana in materia ambientale sparsa tra diversi provvedimenti. Attualmente, infatti, la principale disciplina di riferimento è contenuta nel D. Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale (c.d. T.U.A), al quale devono però essere aggiunte altre fattispecie contenute in ulteriori leggi speciali, tutte tendenti alla repressione dei fenomeni - variamente configurati - di inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo e paesaggio. Il Decreto del 2011 apporta rilevanti modifiche al T.U.A. in particolare sotto il profilo sanzionatorio previsto per taluni reati (cfr. artt. 137, 256, 257, 259 e 260). Il legislatore nazionale, tuttavia, non si limita ad operare *de plano* una trasposizione del dato normativo comunitario, ma ha operato una selezione, scegliendo quali fattispecie inserire nel catalogo dei *Reati 231*; inoltre vengono delineate nel Codice Penale nuove ed autonome ipotesi di reato ambientale. Sul piano tecnico giuridico, questa circostanza assume il significato di un inasprimento - almeno di fatto - del quadro della responsabilità degli enti, in quanto estende la relativa responsabilità e le corrispondenti misure sanzionatorie - dettate in generale nel quadro *ex 231*- ad ipotesi criminose in precedenza contemplate unicamente a titolo contravvenzionale e, pertanto, punite (finora) con sanzioni di natura e portata limitata.

Difatti a norma dell'art.39 del Codice Penale i delitti e le contravvenzioni si distinguono, in base ad un criterio sia quantitativo che qualitativo, a seconda della specie di pena prevista:

- i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa;
- le contravvenzioni (Art. 17 c.p.) sono quei reati per cui è prevista la pena dell'arresto (comunque entro prefissati limiti massimi edittali) e/o dell'ammenda.

Ulteriori distinzioni riguardano:

- il profilo sistematico, giacché i delitti sono in massima parte previsti e puniti dal Libro Secondo del Codice Penale mentre la disciplina delle contravvenzioni è contenuta nel Libro Terzo del Codice Penale;
- il profilo dell'elemento soggettivo/volitivo, poiché solo i delitti possono atteggiarsi sia come dolosi che colposi;
- il profilo sanzionatorio giacché i delitti sono puniti più gravemente rispetto alle contravvenzioni.

La scelta del legislatore deve perciò essere letta nell'ottica della ritenuta insufficiente efficacia deterrente dei reati contravvenzionali, i quali, a causa del limitato novero delle sanzioni che li assiste e dell'esclusione dell'applicazione delle misure cautelari, non sono riconosciuti come idonei mezzi per il contrasto alla perpetrazione dei reati ambientali da parte di enti e società.

Sotto il profilo sanzionatorio il citato Art. 25 undecies prevede gravi sanzioni, sia pecuniarie che amministrative, per le imprese che si rendano responsabili di reati nei confronti dell'ambiente. In specie la sanzione pecuniaria è prevista in via generale in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti, diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto. Sono poi contemplate anche sanzioni amministrative (ad es. per ipotesi di inquinamento delle acque ovvero per l'omessa bonifica di suolo e sottosuolo) da calcolarsi secondo il noto sistema delle quote. Inoltre nei casi più gravi è prevista la possibilità di ricorrere alle più gravi sanzioni di natura interdittiva per l'ente, e detentiva per chi ne abbia la rappresentanza o la direzione, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. In particolare l'applicazione della misura cautelare è riservata alle ipotesi contemplate dai seguenti articoli:

- 1) dall'Art.137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 D. Lgs. 152/2006;
- 2) dall'Art.256, comma 3 D. Lgs. 152/2006;
- 3) dall'Art.260 D. Lgs. 152/2006, oggi abrogato e interamente sostituito dal nuovo art. 452- quaterdecies c.p. (sempre rubricato "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti");
- 4) dagli Artt.8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 D. Lgs. n. 202/2007.

Quindi il quadro sanzionatorio delineato dal citato Art.25 undecies del D. Lgs. 231/01 - a seguito della novella realizzata con il D. Lgs. 121/2011- risulta articolato come segue:

- a) In relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice Penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per la violazione dell'Art.727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dell'Art.733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- b) In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (c.d. Testo Unico Ambientale - "TUA") si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - per i reati di cui all'Articolo 29-quattordecies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per i reati di cui all'Art.137:
 - per la violazione dei commi 1, 7, prima ipotesi, 9, 12 e 14, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- per la violazione dei commi 3, 4, 5, primo periodo, 7, seconda ipotesi, 8 e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- per i reati di cui all'Art.256:
 - per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- per i reati di cui all'Art.257:
 - per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dell'Articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'Art.259, primo comma, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'Art.260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- per la violazione dell'Art.279, ad eccezione dell'ultima ipotesi del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- Per il solo delitto di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui già all'art.260 D.Lgs.152/2006, data la sua recentissima abrogazione (con D.Lgs. 21/0218) e trasposizione nel nuovo art. 452 - quaterdecies c.p., d'ora in avanti è a tale norma che occorre fare riferimento.

c) In relazione alla commissione dei reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per la violazione dell'Art.1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'Art.1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per i reati del codice penale richiamati dall'Articolo 3-bis, comma 1, rispettivamente:
 - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- d) In relazione alla commissione dei reati previsti dall'Articolo 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- e) In relazione alla commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- per il reato di cui all'Art.9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - per i reati di cui agli Artt.8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per il reato di cui all'Art.8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Inoltre:

- le sanzioni previste dal comma 2, lettera c), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'Articolo 256, comma 4, del D. Lgs. 152/2006, dandosi così rilievo al "ravvedimento operoso" dell'ente che collabori attivamente con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella limitazione e/o rimozione delle conseguenze dannose del reato posto in essere;
- nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettera b), n. 3); lettera c), n. 3); lettera g), nonché al comma 5, lettere b) e c), del D. Lgs. 152/2006, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi;
- ove l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'Articolo 260 del D. Lgs. n. 152/2006, e dell'Articolo 8 del D. Lgs. n. 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

1.6.2 I cc.dd. Ecoreati

Nel 2015 un secondo provvedimento (la Legge n. 68/2015) introduce nell'ordinamento nuove fattispecie di aggressione all'ambiente codificate in forma di delitto (cc. dd. *ecoreati*). Tale normativa inserisce quindi nel *corpus* del D. Lgs. 231/01 ulteriori fattispecie di punibilità per aggressioni all'ambiente e contro i fenomeni di inquinamento dell'ecosistema.

Il provvedimento rappresenta un'innovazione auspicata da lungo tempo per fornire una adeguata risposta sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, inquinamento dell'ecosistema. Sul piano sistematico l'approccio legislativo si è tradotto nell'inserimento nel codice penale di due nuove figure delittuose ("*Inquinamento ambientale*" e "*Disastro ambientale*"), accompagnandole con altre previsioni incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con ulteriori interventi di raccordo con il Testo Unico dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti. Nonostante l'assenza di espliciti richiami alla normativa europea, non può dubitarsi del collegamento tra la Legge 68/2015 e la Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo precisa che "*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la*

conservazione delle specie” esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività. In concreto, la legge 68/2015 è composta da tre articoli. Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (*Dei delitti contro l’ambiente*) composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies).

All’interno di tale nuovo titolo sono previsti cinque nuovi delitti:

- inquinamento ambientale;
- disastro ambientale;
- delitto ambientali colposi;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- impedimento del controllo.

Tra le altre previsioni la novella contempla altresì:

- a) una forma di ravvedimento operoso per coloro che, rei di una delle ipotesi ascritte, collaborino con le autorità prima della definizione del giudizio. A costoro infatti è riconosciuta una attenuazione delle sanzioni previste;
- b) l’obbligo per il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello stato dei luoghi antecedente l’evento inquinante;
- c) il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i delitti della Legge 68/2015, nonché apposite misure in tema di confisca e di pene accessorie;
- d) l’introduzione nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell’Ambiente) di un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.

1.7 GLI INTERVENTI NORMATIVI REALIZZATI NELL'ULTIMO BIENNIO (CENNI). IN PARTICOLARE LA LEGGE N. 167 DEL 20 NOVEMBRE 2017 E I REATI LATU SENSU ATTINENTI ALLA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, RELIGIOSI

Come ricordato nei precedenti paragrafi, anche nel corso degli ultimi due anni la produzione normativa avente diretto impatto sul *Decreto 231* è stata notevole.

Difatti a parte la modifica inerente la riformulazione del delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e l'inasprimento della risposta sanzionatoria per i reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento di immigrazione clandestina, i restanti – molteplici - interventi si connotano di un carattere profondamente innovativo.

L'introduzione di nuove figure delittuose, quali l'istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c. di cui al D. Lgs.38/2001, accanto al generale obbligo, esteso a tutte le società operanti in ambito privato, di prevedere idonee forme di tutela dei dipendenti che effettuino segnalazioni di reati o irregolarità (c.d. *whistleblowing*) sembrano delineare un nuovo approccio da parte del legislatore volto a sanzionare con le misure afflittive di cui al D.Lgs. 231/01 ogni ipotesi criminosa potenzialmente perpetrabile all'interno di attività economiche organizzate a fini d'impresa.

In quest'ottica spicca senz'altro la Legge 20 novembre 2017, n. 167 recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2017, in vigore dal 12 dicembre 2017.

Tale provvedimento infatti contiene diversi aspetti d'impatto in *ambito 231*, e precisamente:

- a. l'inserimento all'interno dell'articolo 25-terdecies del D.Lgs.231/01 di una nuova macro-area di reati, sotto il Titolo "*Razzismo e xenofobia*", in cui sono ricomprese diverse fattispecie incentrate sull'incitamento, la discriminazione e la violenza, ovvero la loro propaganda o istigazione, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, con previsione di sanzioni sia pecuniarie che interdittive;
- b. la modifica di alcune ipotesi di reato in tema di diritto d'autore già oggetto in precedenza di richiamo all'interno del D. Lgs. 231/01;
- c. la normativa in tema di Protezione dei Dati Personali (c.d. normativa Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) la cui applicazione, pur non formalmente richiamata dal D.Lgs. 231/01, è imprescindibile nel quadro di un sistema di *compliance* aziendale compiutamente strutturato. Peraltro la portata applicativa del citato D.Lgs. 196/2003 deve essere altresì coordinata con il Regolamento UE n.679/2016 recentemente entrato in vigore (25 maggio 2018).

1.8 LA TUTELA DEI DIPENDENTI IN CASO DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI: IL C.D. "WHISTLEBLOWING".

Il primo passo in direzione della tutela degli autori di segnalazioni di illeciti era già stato compiuto con la Legge Anticorruzione, n. 190 del 2012, al cui interno era contemplato, in un unico articolo, una timida disciplina del fenomeno, evidentemente insufficiente a regolare interamente la problematica. A cinque anni di distanza segue, quindi, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (14 dicembre 2017) della Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente ad oggetto proprio *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

Il provvedimento estende al settore privato l'istituto di origine anglosassone del c.d. *whistleblowing* in origine deputato alla tutela dei dipendenti pubblici che, con evidente finalità anticorruptiva, si rendessero autori di segnalazioni di illeciti occorsi all'interno del proprio ufficio o funzione. In tal modo, il dipendente fedele viene garantito da comportamenti ritorsivi derivanti dalla sua denuncia dell'altrui infedeltà.

La Legge 179/2017 si compone di tre articoli e precisamente:

- Articolo 1, recante la modifica dell'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Testo Unico del Pubblico Impiego in materia di tutela del dipendente o collaboratore pubblico che segnala illeciti, che prevede il divieto di comportamenti sanzionatori (quali licenziamento, trasferimento) o a qualsiasi titolo punitivi (demansionamento o altra misura con effetti negativi - diretti o indiretti - sulle condizioni di lavoro) nei confronti del *"pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinario a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro"*.
- Articolo 2, dedicato alla tutela del dipendente o collaboratore del settore privato che effettui analogha segnalazione, con contestuale modifica al D. Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, prevedendo l'obbligo per i *Modelli Organizzativi ex 231* di contemplare specifiche misure di tutela per tali soggetti, mediante introduzione di idonei canali di comunicazione - di cui almeno uno con modalità informatiche - che consentano, pur nella riservatezza dell'identità del segnalante, l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite, ove di rilievo in quanto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del *Modello 231*.
- Articolo 3, che pone in relazione gli obblighi di tutela introdotti dagli articoli di cui sopra con il perseguimento dell'interesse generale all'integrità delle amministrazioni, pubbliche o private nonché in linea con i principi di prevenzione e repressione di ogni forma di malversazione o corruzione, riconoscendo, pertanto, che i fatti oggetto di segnalazione possano essere oggetto di giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto (ex artt. 326, 622, 623 c.p. e art. 2105 c.c.)

Dall'analisi delle novità sopra citate emerge tuttavia una discrasia con riferimento alle imprese private: se è indubbio che l'intervento del legislatore abbia segnato una rilevante svolta nell'ambito dell'imprenditoria privata, elevando a standard legali i valori di *business ethics* e di *anticorruption*, tale

intervento è stato circoscritto all'interno di uno strumento, il *Modello Organizzativo 231*, la cui adozione da parte delle imprese è per legge facoltativa. Tuttavia, a mente della ricordata opzione interpretativa che trae dall'evoluzione normativa del *Decreto 231* argomento per la sua stessa coerenza, questa non sarebbe che un'ulteriore conferma.

1.9 LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Il medesimo D. Lgs. 231/01, all'art. 6, comma 3, ha previsto che i modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il D.M. 26 giugno 2003 n. 201 (*"Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*) ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti; prevede inoltre espressamente che decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia senza che siano state formulate osservazioni, tale codice acquista efficacia.

In particolare, appare opportuno ricordare il contributo offerto da Confindustria, che ha definito le proprie linee guida finalizzate alla costituzione di un valido sistema di controllo preventivo. Tali linee guida sono state diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con il D. Lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al 31 marzo 2008).

Una nuova e completa revisione in chiave analitica delle succitate linee guida, estesa ai reati ambientali ed alle nuove fattispecie corruttive, è stata infine completata nel marzo 2014: gli esiti di tale revisione sono stati approvati dal Ministero di Giustizia il 21 luglio 2014.

Le fasi fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzate:

- una prima fase, consistente nell'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (area / settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01;
- una seconda fase consistente nella progettazione del sistema di controllo (c.d. "protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente"), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente (cioè ridurre ad un livello accettabile) i rischi identificati.

Viene ribadito che le componenti più rilevanti del sistema di controllo aziendale sono:

- a) il Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- b) un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità;
- c) le procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo. In questo ambito una particolare efficacia

preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio;

- d) i poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- e) il sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- f) la comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, tra i quali:

- *ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua*: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- *nessuno può gestire in autonomia un intero processo*: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- *documentazione dei controlli*: il sistema di controllo deve documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

Anche numerose associazioni di categoria (ABI, ANIA, ANCE) hanno provveduto all'emanazione di proprie direttive rivolte agli aderenti del settore, in sostanziale continuità con quelle di carattere generale già predisposte da Confindustria, ma sviluppando ed approfondendo in modo mirato gli ambiti pertinenti al settore di riferimento e le peculiarità derivanti dalla natura dell'attività svolta.

Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera.

E' opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle citate Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello.

2 L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ "ENRICO GIOTTI S.P.A."

2.1 LA COSTRUZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO" EX D. LGS. 231/2001. OBIETTIVI PERSEGUITI E FINALITÀ DEL MODELLO

Il presente lavoro rappresenta l'ultimo tassello nel quadro di adeguamento al dettato normativo del D. Lgs. 231/01 già in passato intrapreso dalla Società. Difatti alla prima edizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, risalente al 2012 (risultante da approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 18.12.2012) sono poi seguiti diversi interventi di aggiornamento, l'ultimo dei quali in data 4.03.2015 per l'adeguamento del Modello 231 ai reati ambientali (cc.dd. ecoreati).

Il recente ampliamento delle figure di reato (con previsione dell'istigazione alla corruzione e la modifica di singole fattispecie già contemplate) insieme all'obbligo di introduzione di un'idonea procedura a tutela del c.d. *whistleblowing* (introdotto con la Legge 179/2017) unitamente alle profonde trasformazioni intervenute sia sul piano strutturale - organizzativo che in termini di assetti proprietari, hanno condotto all'avvio di un progetto di revisione del vigente *Modello 231*, mediante conduzione di un nuovo *risk assessment* sulle principali Funzioni aziendali e comprensivo di tutti i referenti aziendali, apicali e non, collocati in posizione strategica ai fini delle attività aziendali.

La Enrico Giotti S.p.A., società nata all'inizio del secolo dall'intuizione imprenditoriale del fondatore Enrico Giotti e sviluppatasi anzitutto attorno alla famiglia, è da sempre azienda leader nel mercato dei sapori e degli aromi destinati all'utilizzo nel settore alimentare, di recente affermatasi oltre i confini nazionali sui mercati esteri (Est Europa, Africa mediterranea, Sud Est Asiatico). Il *core business* è da sempre incentrato sulla fabbricazione di aromi, essenze, estratti per il settore alimentare e non, nonché sulla connessa attività commerciale e di rappresentanza, con o senza deposito, di coloranti naturali e non, prodotti chimici e coadiuvanti tecnologici, succhi di frutta e verdura, naturali, concentrati e disidratati, comunque, più in generale la produzione e la commercializzazione di materie prime per l'industria alimentare e non.

La volontà di diversificare le attività aziendali - che porta la Giotti a differenziare la produzione avvalendosi a tal fine di industrie terze (partner) - segna il passaggio da realtà produttiva ad azienda di servizio, la cui offerta cioè comprende oltre al prodotto finito anche le competenze, la tecnologia ed il *know-how* sottesi alla produzione e commercializzazione dei prodotti in portafoglio.

Tra gli anni '80 e '90, il processo di industrializzazione è ormai completato e il *business* aziendale appare già nella sua conformazione attuale, suddiviso in:

- aromi destinati all'industria alimentare;
- bevande a base di succhi concentrati;
- estratti di erbe aromatiche.

Successivamente si registrano:

- l'ampliamento del *business* tramite acquisto (2009) di una fabbrica di imbottigliamento ("GioCan") sita in Fidenza (PR) a supporto della divisione *beverage*, che consente il rapido e fruttuoso posizionamento sul mercato europeo, grazie ai nuovi formati "*fashion*" delle bibite in lattina

(355 ml / 568 ml), proponendo altresì un prodotto con formula “chiavi in mano” dallo studio della ricetta al prodotto confezionato;

- le efficaci strategie di consolidamento (2014-2015) poste in essere nei mercati esteri, in specie Medio ed Estremo Oriente (India, Cina);
- l’acquisizione del controllo totalitario (2016) della Giotti S.p.A. ad opera della *McCormick & Company Incorporated* (d’ora in poi in breve McCormick) *leader* mondiale delle spezie, che conferisce ulteriore accelerazione al processo di crescita in atto.

La società McCormick, multinazionale americana dedita alla produzione, commercializzazione e distribuzione di spezie, mix di condimenti, salse ed altri prodotti a servizio dell’industria alimentare, opera in tutto il mondo tramite una capillare rete di consociate, possedute direttamente ovvero indirettamente, sia con destinazione al mercato dei consumatori (punti vendita) che partecipando alla filiera produttiva mediante forniture a produttori alimentari e imprese di ristorazione.

La Giotti S.p.A., detenuta tramite la McCormick Italy Holdings S.r.l. rappresenta quindi il veicolo per l’ingresso della McCormick sul mercato italiano / europeo, sfruttando la connaturata predisposizione dell’Azienda verso la ricerca di prodotti sempre più specifici, in grado di anticipare e soddisfare i bisogni di mercato, con particolare attenzione alle nuove esigenze (ad es. per ciò che riguarda i prodotti conformi alle normative kosher, halal, bio, *Nop* - per il mercato nord americano).

Il presente lavoro di aggiornamento fa riferimento alla struttura organizzativa attualmente in essere, unitariamente considerata con riferimento alle diverse sedi /stabilimenti (Scandicci, Fidenza, Morazzone) come formalizzata negli organigrammi - incluso quello specifico per la sicurezza - in vigore dal 2017.

A tal fine, individuati gli apicali della Enrico Giotti S.p.A. e i loro principali riporti in posizione chiave (cc.dd. *Key Officer*) tra quelli di seguito indicati, sono stati prescelti alcuni di loro a cui sono state somministrate apposite interviste per realizzare la nuova mappatura delle “aree sensibili” ex D. Lgs. 231/01.

L’architettura societaria cui si è fatto riferimento è di seguito descritta nelle prime linee.

Si rinvia alla **Parte Speciale** per il dettaglio contenente:

- l’indicazione delle ulteriori figure aziendali di rilievo;
- l’indicazione di figure cc.dd. *cross* funzionali (*Corporate EMEA* o *Global*),

ove necessario per la delimitazione degli ambiti di rischio.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.2 STRUTTURA DEL MODELLO

Anche all'esito del presente aggiornamento si conferma la tradizionale struttura del *Modello 231* della Enrico Giotti S.p.A., composto da una prima parte di carattere generale ("**Parte Generale**") contenente i principi di diritto contemplati nel D.Lgs. 231/01 ed integralmente recepiti al suo interno, seguita da una "**Parte Speciale**" di carattere operativo, incentrata sulle maggiori aree di criticità rilevate *in loco*.

Sul piano operativo l'approccio metodologico adottato si è orientato anzitutto verso l'analisi delle novità normative (quali ad esempio il reato di istigazione alla corruzione e l'obbligo di introdurre una procedura per il c.d. "*whistleblowing*"), a completamento del quale è stato effettuato un più generale esame delle macro-aree di reato già censite in precedenza.

Si rinvia alla **Parte Speciale** per il dettaglio dell'analisi delle singole ipotesi criminose ex D. Lgs. 231/01 ed i rischi ivi evidenziati.

Sul piano operativo si precisa che, con riferimento al novero delle aree / attività sensibili alla luce dell'architettura societaria sopra descritta, l'analisi è stata circoscritta alle fattispecie ritenute in concreto esposte al rischio di reato, secondo un criterio probabilistico.

Pertanto, sono state oggetto di trattazione approfondita le seguenti fattispecie ex D.Lgs.231/01:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione, nel testo ampliato e modificato a seguito delle Leggi nn. 190/2012 e 69/2015 ;
- i reati cc.dd. societari, come modificati a seguito della Legge 69/2015;
- i reati contro il patrimonio, comprensivi del c.d. autoriciclaggio, introdotto dalla Legge 186/2014;
- i reati contro la personalità individuale derivanti da violazioni delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- (alcuni) reati di c.d. criminalità informatica;
- (alcuni) reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- (alcuni) reati ambientali, nel quadro ampliato a seguito della Legge n.68/2015 introduttivo dei cc.dd. ecoreati;
- (alcuni) reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale, in presenza di una forte vocazione commerciale verso il mercato estero - in specie africano, arabo, sud est asiatico - con conseguente molteplicità delle occasioni di contatto con aree geografiche "calde" tradizionalmente ritenute a rischio.

E' invece ribadita l'estraneità delle ulteriori figure di reato previste ex artt. 25-*bis* 25-*quater*, 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/01 rispetto alle attività concretamente svolte dalla Enrico Giotti S.p.A., in quanto di difficile realizzazione nel concreto. In particolare il riferimento è ai seguenti reati:

- reati di falsità in monete, in carta di pubblico credito ed in valori di bollo, in assenza di mezzi idonei (in specie manodopera specializzata e macchinari adatti alla contraffazione di cartamoneta e valori di bollo);
- reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (in particolare in assenza di sostanze potenzialmente utilizzabili a scopo bellico o comunque violento);
- il reato di c.d. sfruttamento di manodopera (c.d. caporalato), data la natura e tipologia delle attività svolte - non solo produttive ma tipiche di un'azienda di servizio - che richiedono l'impiego di manodopera altamente specializzata, la cui formazione è quindi il primo obiettivo nonché lo *step* iniziale adottato dalla Società, con un investimento su ciascuna singola risorsa evidentemente incompatibile con il reato di illecito sfruttamento del lavoratore;

- l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in assenza - sino ad ora - di contatti con l'autorità giudiziaria legati all'ipotesi di reati contestati nei confronti della Società;
- taluni reati verso la persona, quali, in particolare, la riduzione ed il mantenimento in schiavitù e la tratta delle persone, nonché quelli inerenti la mutilazione genitale femminile in assenza di ogni presupposto applicativo.

Ove peraltro in futuro, in sede di ulteriori interventi di aggiornamento del *Modello*, emergesse l'opportunità d'inserimento di una copertura anche per tali reati, attualmente non ipotizzabili, ciò avverrà mediante una più dettagliata analisi di queste ultime fattispecie.

2.3 MODELLO, CODICE ETICO AZIENDALE E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Enrico Giotti S.p.A., sin dall'origine si è dimostrata sensibile all'esigenza che ogni attività aziendale si conformasse ai valori ed alle politiche sancite all'interno del proprio Codice Etico ("Giotti – Codice Etico"), predisposto sin dal settembre 2012 e valevole per tutti i soggetti interessati, contenente i fondamentali principi ispiratori della Società. In seguito all'acquisizione da parte della McCormick, si attende nel breve la diffusione da parte del *Corporate* del proprio codice aziendale unitamente alle linee guida valevoli per tutte le consociate.

In attesa dell'armonizzazione tra le regole ed i principi locali e quelli di derivazione *Corporate*, la Società continua ad applicare i principi di correttezza e trasparenza contenuti nel proprio Codice Etico, integrati con specifico riferimento al D. Lgs. 231/01 da quelli previsti all'interno del "**Codice di Comportamento**" (**Allegato II** al presente Documento) appositamente redatto e condivisi con i Dipendenti, collaboratori e tutti i terzi che instaurino rapporti con la Società. A tutti costoro, cosiddetti "Destinatari" è pertanto richiesto di trattare ogni operazione aziendale relativa ai processi individuati come "*sensibili*" in conformità alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello e nei Codici ivi allegati.

In esso sono dunque contenuti e ribaditi i valori sociali, di correttezza e trasparenza cui la Società si informa, richiedendo altresì che tutte le operazioni aziendali siano attuati in conformità ai seguenti criteri:

- corretta e veritiera rappresentazione dei fatti;
- efficiente e tempestiva comunicazione;
- netta separazione dei ruoli tra la funzione rappresentativa e/o gestoria e la funzione esecutiva

Pertanto il Modello 231 ed i principi in esso contenuti, il Codice Etico aziendale attualmente vigente ed il Codice di Comportamento che vi è racchiuso, sono reputati strumenti compatibili e destinati ad integrarsi vicendevolmente, in quanto ispirati ai fondamentali canoni di correttezza e trasparenza cui deve informarsi l'agire societario.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/01 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di presidiarne l'aggiornamento rispetto all'evoluzione normativa ed i cambiamenti organizzativi sia affidato a un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A tal fine viene nominato, con delibera dell'Organo Amministrativo l'Organismo di Vigilanza, quale organo permanente a composizione collegiale e mista, composto da tre membri effettivi: un referente aziendale, in qualità di membro interno, affiancato da due soggetti esterni ed indipendenti, a garanzia della necessaria autonomia e terzietà dell'Organo stesso.

In occasione della prima riunione dell'Organismo medesimo (c.d. riunione di insediamento) l'O.d.V. procede all'elezione del proprio Presidente, scegliendolo tra i propri componenti esterni.

I membri dell'O.d.V. ricevono su delibera del Consiglio di Amministrazione un incarico triennale rinnovabile.

Tale Organismo di Vigilanza, indicato brevemente come "O.d.V.", garantisce inoltre la presenza dei requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto organo che riporta direttamente all'organo amministrativo;
- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche atte all'assolvimento dei compiti assegnati e di tecniche ispettive specialistiche proprie della consulenza aziendale;
- **continuità di azione**, in quanto si tratta di una struttura costituita *ad hoc* e dedicata unicamente all'attività di vigilanza sul Modello, in quanto priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

L'O.d.V. istituito per la Enrico Giotti S.p.A. è composto dai Signori:

- Dott.ssa Alison Fletcher, McCormick ITC - *International Trade Compliance Global Director*, membro interno;
- Avv. Diletta Stendardi membro esterno, con competenze legali in materia di diritto penale con collaborazioni con cattedre di diversi Atenei.
- Prof. Avv. Enrico Maria Mancuso, membro esterno e Presidente con competenze in materia di diritto penale dell'economia e diritto processuale penale nonché titolare di cattedra in diversi Atenei.

La composizione, la durata ed i compiti del costituito O.d.V. sono oggetto di espressa regolamentazione nell'apposito documento (**Allegato II**) e si sostanziano in compiti di controllo e monitoraggio nei confronti della Società.

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Rientrano nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza istituito per la Enrico Giotti S.p.A., tutte le tipiche attività di analisi per la valutazione in ordine all'efficacia preventiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in ordine ai reati ex D. Lgs. 231/01 e di vigilanza sull'attuazione del Modello medesimo, inclusa la rilevazione delle eventuali violazioni, come dettagliatamente descritte nel **"Regolamento dell' Organismo di Vigilanza"** allegato al presente documento (**Allegato II**).

Analogamente ha inoltre la vigilanza sull'attività di aggiornamento del Modello sia in dipendenza da modifiche normative, che di mutamenti organizzativi conseguenti a cambiamenti della struttura societaria: nei casi di modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, l'O.d.V. proporrà agli Organi Aziendali competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che riterrà opportuni.

L'Organismo stesso, ove occorrente, cura altresì l'aggiornamento del proprio Regolamento, sottoponendo le relative modifiche all'approvazione dell'Organo Amministrativo della Enrico Giotti S.p.A..

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano in particolare le seguenti attività:

- la verifica periodica, nell'ambito delle aree a rischio reato, di singole operazioni o atti;
- la verifica a campione e senza preavviso, nelle aree a rischio reato sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- il costante monitoraggio delle aree aziendali e della loro evoluzione, anche mediante informazioni richieste ai Responsabili di ciascuna funzione / area;
- la raccolta delle segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente in ordine a:
 - eventuali criticità delle misure introdotte dal presente Modello;
 - violazioni delle stesse;
 - ogni situazione fonte di potenziale esposizione al rischio di reati ex 231;
- la raccolta, la conservazione e la gestione, in un archivio appositamente dedicato, delle documentazioni inerenti:
 - le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
 - l'evidenza delle varie attività svolte;
 - la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce;
- la verifica, anche all'interno di ciascuna singola area a rischio di reato, dell'attuazione da parte di tutti i responsabili aziendali di idonee procedure di diffusione ed informazione.

L'Organismo di Vigilanza dispone delle risorse finanziarie, definite all'inizio di ciascun esercizio, necessarie ed adeguate allo svolgimento dei propri compiti, stanziata dalla Società ed impiegabili dall'O.d.V. previo avviso al Legale Rappresentante, per la conduzione delle attività ispettive di sua competenza, come definite nel c.d. *"Piano di Azione"* annualmente concordato, e sulla base di una stima delle possibili contingenze. L'O.d.V. può inoltre servirsi del supporto di consulenti esterni, con totale sopportazione dei costi a carico del proprio *budget*, pur mantenendo la titolarità delle attività ispettive. Infine, pur mantenendo la titolarità delle attività, può servirsi del supporto di consulenti esterni, con totale sopportazione dei costi a carico del proprio *budget*.

3.3 ATTIVITÀ DI REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Organismo di Vigilanza istituito per la Enrico Giotti S.p.A., è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione al quale riporta i risultati della propria attività.

In particolare riferisce sui seguenti aspetti e temi:

- comunicazione periodica del riscontro di eventuali violazioni del sistema di controllo esistente, in vista dell'adozione delle opportune sanzioni;
- nei casi più gravi immediata comunicazione di eventuali accadimenti e circostanze che evidenzino criticità o rischi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
- relazioni semestrali inviate al Consiglio di Amministrazione e condivise anche con il Collegio Sindacale, inerenti i risultati del proprio operato e delle attività di vigilanza condotta, anche a seguito di interventi di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI

Ai fini di un'effettiva e completa vigilanza sull'efficacia del presente Modello, così da accertarne eventuali violazioni, i soggetti preposti alla gestione di ciascuna area, benché non formalmente responsabili, hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza - così come peraltro previsto anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/01 - tutte le informazioni potenzialmente rilevanti. Tale obbligo, particolarmente importante per le aree individuate come *sensibili* a seguito della "mappatura dei rischi", prevede il *reporting* sia delle risultanze delle attività di verifica poste in essere periodicamente in tali aree, sia di ogni anomalia probabile od eventualmente verificatasi.

Le modalità di trasmissione di tali informazioni sono quelle di cui al documento di sintesi predisposto dall'O.d.V. all'interno del sistema di controllo e monitoraggio implementato ("*Prospetto riassuntivo dei flussi informativi verso l'O.d.V.*"), integralmente richiamato all'interno del "**Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**" allegato al presente documento (**Allegato II**).

A mero titolo esemplificativo si elencano di seguito alcune categorie di informazioni che debbono necessariamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto Legislativo;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/01;
- le notizie relative all'attuazione del presente Modello all'interno dell'Azienda ed ai relativi esiti;
- le risultanze degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, con le relative motivazioni.

Inoltre la circostanza di cui già al precedente **Paragrafo 2.1.** dell'appartenenza della Enrico Giotti S.p.A. ad una struttura di Gruppo profondamente compenetrata sia a livello decisionale che operativo, impone, quanto meno in via tuzioristica, di estendere il suddetto obbligo di comunicazione anche a coloro i quali, benché formalmente dipendenti di altra consociata del Gruppo, vengano a conoscenza di informazioni rilevanti riguardanti la Enrico Giotti S.p.A.

Appare indubbio, infatti, che anche la Enrico Giotti S.p.A. - al pari di ogni altra consociata del Gruppo McCormick - subisca anche i riflessi di scelte e strategie di matrice *Corporate*. Analogamente anche nell'attuazione del processo decisionale interno, la Società non può prescindere dalla valutazione dell'interesse del Gruppo. Tale circostanza, a livello operativo, si traduce in un processo di condivisione delle principali decisioni con i vertici del Gruppo McCormick con competenze estese alle consociate italiane.

Il presente Modello, unitamente agli Allegati, è disponibile per tutti i dipendenti nei database aziendali di volta in volta in uso, e viene richiamato, previa idonea condivisione, per tutti i terzi (collaboratori, fornitori, consulenti, ecc.).

Viene anche in tale sede di aggiornamento ribadito il costante impegno della Società a erogare la necessaria formazione a tutti i nuovi assunti o nuovi terzi destinati ad entrare in contatto con la Società,

nonché ad effettuare periodicamente l'eventuale supplemento di formazione ("refresh") nei confronti del personale già dipendente. A tal fine la Società organizza appositi corsi formativi - anche in modalità on line - sulle materie ricadenti nel perimetro applicativo del D. Lgs. 231/01, con la creazione di un archivio elettronico dedicato. Tutto il materiale condiviso e /o somministrato, come l'elenco delle materie trattate e dei soggetti aziendali partecipanti, è conservato presso la Società.

E' stato altresì implementato a livello di Gruppo, un apposito sistema di segnalazione (alert McCormick) accessibile a tutti i dipendenti tramite il link mccormick.alertline.com/gcs/welcome?locale=it, operante con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Infine, la Società ha provveduto e provvederà in futuro ad organizzare appositi corsi o seminari laddove si riscontrino una specifica esigenza formativa.

Per tutti i Destinatari del Modello vige l'obbligo di segnalazione tempestiva nei confronti dell'O.d.V. con riguardo ad ogni anomalia o criticità riscontrata nell'attuazione dei relativi presidi di controllo e - soprattutto - ogni riscontrata violazione del Modello, delle procedure allo stesso correlate o del Codice di Condotta. Tali segnalazioni possono essere direttamente indirizzate ai componenti dell'O.d.V.:

- Avv. Prof. Enrico Maria Mancuso - e.mancuso@pedersoli.it
- Avv. Diletta Stendardi - dilettastendardi@studiolegalestendardi.it
- D.ssa Alison Fletcher - Alison.Fletcher@McCormick.co.uk
- ovvero alla casella di posta aziendale mccormick.alertline.com/gcs/welcome?locale=it

Ai sensi del legge n. 179/2017 a tutela del cd. *whistleblowing* nel settore privato, gli autori di tali segnalazioni saranno tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta derivante dalle stesse e sarà assicurata riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.